

## **CORTE COSTITUZIONALE**

**Nel giudizio promosso dalla Corte d'Appello di Milano,  
con ordinanza**

**n.100 del 31.5.2022 - GU n. 39 del 28.9.2022**

### **OPINIONE SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLE NORME INTEGRATIVE 22.7.2021**

di **A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE – APS** (07430560016), con sede legale in Torino (TO), via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* avv. Lorenzo Trucco, rappresentato ai fini del presente atto dall'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano, come da delega depositata congiuntamente al presente atto.

\*\*\*

#### **1. Natura e finalità di ASGI**

ASGI è un'associazione senza fini di lucro costituita nel 1990 che svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, quale associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Dal 16 settembre 2005 l'associazione è iscritta nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05) tenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 52 DPR 394/1999.

Dal 3 ottobre 2007 è iscritta nel Registro di cui all'art. 6 Dlgs 215/03 che comprende associazioni e enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (n. iscr. 133) istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, dal 2010 ASGI è iscritta nell'elenco delle associazioni e degli enti che hanno legittimazione attiva in proprio nelle azioni in giudizio volte al contrasto di discriminazioni collettive (quando cioè i soggetti lesi non siano immediatamente e direttamente individuabili) basate su uno dei motivi indicati dal Dlgs 215/03, elenco previsto dall'art. 5 di detto decreto e approvato da ultimo con DM 13.3.2013.

La lettera n) dell'art. 5 indica tra gli scopi associativi quello di *“tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi degli stranieri e degli apolidi, inclusi richiedenti e titolari di protezione internazionale”*, con la precisazione (comma 2) che *“l'Associazione contribuisce al raggiungimento del fine secondo cui anche nei confronti di stranieri ed apolidi presenti in Italia siano pienamente attuate le norme della Costituzione della Repubblica italiana, le norme internazionali e le norme dell'Unione europea, con particolare riguardo per quelle che tutelano i diritti fondamentali della persona”*.

ASGI cerca quindi di contribuire alla tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere e della parità di trattamento laddove l'ordinamento interno o sovranazionale la preveda. A tal fine ASGI svolge attività di studio, formazione e divulgazione del diritto degli stranieri e all'attività di *advocacy*, di cui si trova puntualmente conto sul sito [www.asgi.it](http://www.asgi.it) e nella rivista *“Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”* edita dal 1999 da Franco Angeli e oggi reperibile on line, promossa appunto da ASGI unitamente a Magistratura Democratica.

A tali compiti si affianca l'azione nelle competenti sedi giurisdizionali (cui fa riferimento l'art. 6 dello Statuto) volte a contrastare azioni o omissioni che creino situazioni di svantaggio per ragioni di razza, lingua, di religione, di etnia, di nazionalità. Le sentenze della Cassazione, sezione lavoro, nn. 11165 e 11166 dell'8.5.2017 e 28745 del 7.11.2019 hanno confermato che detta legittimazione comprende anche i casi di discriminazione per ragioni di nazionalità. E' così accaduto che azioni promosse da ASGI garantissero alla generalità degli stranieri l'accesso a prestazioni e diritti giungendo anche all'esame di questa Ecc. Corte: ad es. le sentenze n. 119/2015 in tema di accesso degli stranieri al servizio civile; n. 166/2018 in tema di accesso degli stranieri al “fondo affitti” ; n. 44/2020 in tema di accesso agli alloggi ERP; n. 186/2020 in tema di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo sono intervenute nell'ambito di giudizi promossi (anche) da ASGI.

Come risulta dalla ordinanza di rimessione, la questione di costituzionalità è strettamente attinente al tema della uguaglianza degli stranieri e dunque agli obiettivi perseguiti da ASGI, tanto che ASGI avrebbe legittimazione attiva per agire in giudizio deducendo la “discriminazione collettiva” derivante dall'applicazione del criterio in questione: a

maggior ragione si ritiene che ASGI possa essere ritenuta “*portatore di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità*” qui in esame, ai sensi dell’art. 6 delle norme integrative.

Presenta pertanto la seguente opinione ai sensi del predetto art.6.

## **2. La rilevanza sociale della questione proposta.**

**2.A.** ASGI intende in primo luogo sottoporre all’esame di questa Ecc. Corte alcuni dati che evidenziano la particolare rilevanza sociale del problema sollevato dal Giudice rimettente.

La società italiana conosce una differenza di condizioni sociali tra cittadini e migranti molto elevata, superiore a quella riscontrabile in altri paesi europei dotati magari di un welfare magari meno articolato, ma più efficace.

Secondo il più recente rapporto ISTAT sulla povertà, pubblicato il 15.6.2022<sup>1</sup>, la concentrazione di stranieri nella fascia di popolazione in condizioni di povertà assoluta è enormemente superiore alla quota di stranieri residenti: si tratta di un milione e 600mila stranieri poveri su un totale di 5,6 milioni di poveri, con una incidenza quindi del 28,5%: dunque gli stranieri, pur rappresentando l’8,7% della popolazione, rappresentano il 28,5% dei soggetti in condizioni di povertà.

Se si guarda al numero di famiglie e non di individui (come è forse più pertinente per una prestazione come il RDC che è attribuita al nucleo familiare) la sproporzione è ancora più evidente: nel gruppo delle famiglie povere, quelle con almeno uno straniero sono il 31,3% pur rappresentando il 9% delle famiglie.

Altri dati emergenti dal medesimo rapporto depongono nella medesima direzione:

- a) Se consideriamo l’incidenza della povertà su ciascuno dei due gruppi considerati (stranieri e cittadini) l’esito è analogo: il 32,4% degli stranieri sono in condizione di povertà assoluta, contro il 7,2% degli italiani.

---

<sup>1</sup> Reperibile al seguente link

[https://www.istat.it/it/files//2022/06/Report\\_Povert%C3%A0\\_2021\\_14-06.pdf](https://www.istat.it/it/files//2022/06/Report_Povert%C3%A0_2021_14-06.pdf)

e qui prodotto in allegato

- b) La distanza tra i due gruppi (italiani e stranieri) si è incrementata negli ultimi anni: così nel 2020 le due percentuali appena richiamate erano del 29,3% per gli stranieri (e dunque l'incremento è stato del 3,1% in un solo anno) e del 7,5% tra gli italiani (quindi con un decremento dello 0,3%).
- c) La quota di famiglie in condizioni di povertà assoluta diminuisce man mano che aumenta l'età (e la quota di stranieri tra la popolazione anziana è notoriamente più bassa) e cresce man mano che aumenta il numero di figli (ed è noto che le famiglie straniere hanno mediamente dimensioni maggiori).
- d) Conseguentemente, l'incidenza della povertà nel gruppo costituito dalle famiglie con almeno un figlio è ancora più elevata di quella indicata al punto a): in questo caso la percentuale di famiglie povere sul totale delle famiglie straniere con almeno un figlio sale al 36%, mentre sale solo all'8% per quanto riguarda gli italiani.

**2.B.** Le ragioni di questa rilevante sproporzione del rischio povertà tra italiani e stranieri sono molteplici. Gli studi sull'argomento segnalano alcune particolarità che depongono tutte nel senso della utilità di facilitare l'accesso al RDC, soprattutto sotto il profilo di politica del lavoro, da parte degli stranieri. In particolare:

- a) La forte "segmentazione etnica" del nostro mercato del lavoro che vede gli stranieri collocati in misura sproporzionata nel cd mercato del lavoro secondario, cioè quello a basso reddito ed elevata precarietà: il che renderebbe logico rivolgere gli strumenti di sostegno all'inserimento lavorativo prevalentemente proprio agli stranieri.
- b) Il più elevato tasso di disoccupazione tra gli stranieri (per gli uomini l'11,3% contro il 7% degli italiani) che depone nel medesimo senso di cui sopra.
- c) La difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro per le donne straniere: difficoltà culturali, minori risorse professionali, assenza di sostegno familiare per la cura dei figli si traducono in tassi inattività molto elevati per le donne di alcune provenienze (addirittura il 55% per le donne africane, contro il 35% delle italiane).

- d) Infine la scarsa “mobilità verticale” del lavoratore straniero che molto più degli italiani risente della mancanza di un “ascensore sociale” verso una condizione sociale migliore.

**2.C.** Ad oggi tuttavia le verifiche sul RDC si sono concentrate non tanto sulla sua efficacia quale misura di politica del lavoro, ma sulla sua efficacia quale misura di contrasto alla povertà; e sotto tale aspetto dette verifiche hanno segnalato l’efficacia della misura.

In proposito si legge nel recente report ISTAT del 10.10.2022 su “*Condizioni di vita e di reddito delle famiglie 2020 – 2021*”<sup>2</sup>

*“Tra le misure preesistenti di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza (RdC) ha assunto un ruolo chiave. Nel 2019, le 970 mila famiglie beneficiarie (3,8% circa) hanno usufruito in media di importi annui poco oltre i 3.980 euro. Nel 2020, l’anno dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, si stima che il RdC abbia raggiunto oltre 1,3 milioni di famiglie (5,3%), con un beneficio annuo di 5.216 euro pro capite; questa quota sale al 15,2% per le famiglie del quinto più povero e al 6,1% per quelle del secondo quinto. L’impatto del trasferimento è stato in media pari al 29% del reddito familiare complessivo (46,5% per il quinto di famiglie più povere).”*

**2.D.** Stante i due elementi di fatto sopra richiamati (forte incidenza della povertà assoluta e povertà lavorativa tra gli stranieri; effetti positivi del RDC sul contrasto alla povertà) sarebbe stato logico attendersi che una misura di contrasto alla povertà e di politica del lavoro avesse quali destinatari privilegiati proprio gli stranieri.

Non è stato così.

Già l’Osservatorio trimestrale INPS sul RDC<sup>3</sup> informa che la percentuale di stranieri che hanno accesso al RDC è estremamente contenuta: nei report trimestrali dal dicembre 2019 al luglio 2022 la percentuale di nuclei familiari composti da stranieri extra UE che hanno beneficiato del RDC ha sempre oscillato tra i 3% e il 4% (a fronte dei 6% di stranieri extra UE residenti in Italia); quanto ai cittadini UE la percentuale è variata dal 6% iniziale

---

<sup>2</sup> Reperibile al seguente link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/10/Condizioni-di-vita-e-reddito-delle-famiglie-2020-2021.pdf>  
e qui prodotto in allegato.

<sup>3</sup> <https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc>

all'8% con “punte” del 9% negli ultimi mesi del 2021, quindi con una percentuale superiore alla percentuale di stranieri di paesi UE complessivamente presenti (2,5%), ma con un dato che certamente non rispecchia la maggiore incidenza della povertà tra le famiglie straniere di cui si è detto.

Il risultato è che il grado di copertura del RDC rispetto ai bisogni delle famiglie povere è enormemente più basso per le famiglie straniere: secondo il Rapporto Caritas sul RDC<sup>4</sup>, nel 2020 il RDC ha “coperto” con almeno una mensilità il 73% delle famiglie povere italiane, ma solo il 37% delle famiglie povere straniere. E tale rapporto è addirittura peggiorato col tempo perché, secondo l'ISTAT, nel giugno 2021 le due percentuali erano rispettivamente, dell'89% e del 31%.<sup>5</sup>

Sempre secondo il citato rapporto Caritas, le ragioni di una copertura così bassa risiedono essenzialmente nel requisito decennale. Si legge infatti nel rapporto *“dei 3,7 milioni di stranieri non comunitari, circa 1,6 milioni siano giunti in Italia nell'ultimo decennio. Quindi circa il 30% delle famiglie straniere sono escluse per legge dal RdC a prescindere dal loro reddito”*.

L'esame contenuto nella relazione finale della “Commissione Saraceno” (di cui si dirà all'ultimo paragrafo) fornisce dati leggermente inferiori, ma che non modificano i termini della questione: secondo la Commissione (pag. 28 del rapporto) il 21,8% degli stranieri non ha il requisito decennale, anche se la gran parte di essi ha il requisito biennale (solo l'1,5% non ha neppure quello) il che significa che, se si mantenesse solo detto più limitato requisito, la maggior parte degli stranieri oggi esclusi potrebbe invece accedere al RDC. Infine, se anche consideriamo il numero complessivo di stranieri, comprensivo dei cittadini UE, le conclusioni non cambiano: nel 2010 gli stranieri erano in Italia 4.235.000

---

<sup>4</sup> Reperibile al link

[http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Monitoraggio\\_RDC/RAPPORTO\\_CARITAS\\_RDC\\_2021.pdf](http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Monitoraggio_RDC/RAPPORTO_CARITAS_RDC_2021.pdf) pag. 470

<sup>5</sup> Il rapporto della “Commissione Saraceno” di cui si dirà all'ultimo paragrafo ha anche segnalato (pag. 21) che per la particolare struttura degli altri requisiti (scala di equivalenza ecc.) il grado di copertura del RDC è molto più alto per le famiglie con monocomponente (sarebbe coperto l'11,3% cioè una quota doppia rispetto a quella stimata in povertà assoluta che è del 5,7%) rispetto a quelle numerose (13,2% di copertura rispetto al 20,5% di povertà): anche questo dato, davvero sorprendente, sfavorisce gli stranieri che, come già richiamato, hanno tendenzialmente famiglie più numerose.

cioè un milione meno del 2020, il che significa che almeno un quinto dei cittadini stranieri non ha il requisito decennale.

Per contro l'immigrazione di ritorno dei cittadini italiani, peraltro molto contenuta, non è quasi mai composta da persone in condizione di povertà assoluta, né da persone che non siano mai state presenti in Italia: quindi, ove mai si trovassero in condizioni di bisogno, potrebbero probabilmente far vale gli 8 anni di residenza “anche discontinui” richiesti dalla norma. Se ne deve concludere che di fatto il requisito non colpisce quasi per nulla i cittadini italiani.

**2.E.** La “questione sociale” determinata da un così ridotto accesso degli stranieri al RDC pur in presenza degli squilibri sopra segnalati si è ulteriormente aggravata in conseguenza della vicenda delle “revoche”.

È infatti accaduto che molti patronati diffondessero, o per scarsa informazione o talvolta – purtroppo – in malafede, la comunicazione che il requisito decennale non era in realtà richiesto per i titolari di protezione internazionale o per i cittadini dell'Unione provvedendo a redigere e trasmettere domande per cittadini stranieri privi del requisito.

Poiché il meccanismo di legge (art. 5, comma 3, ultimo periodo DL 4/10<sup>6</sup>) è stato interpretato e applicato nel senso di riconoscere comunque il beneficio prima di qualsiasi effettiva verifica (comprese quelle più elementari) è accaduto che un numero non modesto di stranieri percepisse la prestazione, talvolta anche per due tornate di 18 mesi ciascuna, pur in assenza del requisito.

Ne è seguita una grande quantità di revoche e richieste di restituzione a carico di persone comunque in condizioni di estremo bisogno, ma solo prive del requisito decennale: sempre dal citato Report trimestrale INPS si apprende che le revoche sono passate da 25.144 (numero riferito ai nuclei) nel 2020, a 107.796 nel 2021 a 42.211 nei soli primi 8 mesi del 2022.

---

<sup>6</sup> Così il testo del periodo: “*In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto*”.

Ovviamente il fatto che la prestazione sia stata percepita in assenza dei requisiti di legge non è di per sé argomento che possa acquisire giuridica rilevanza, ma va segnalato che la questione delle revoche sta determinando un vero e proprio ulteriore problema sociale, sia per la sospensione di un aiuto (economico ma non solo) nel quale gli interessati avevano in buona fede confidato ormai da mesi se non da anni, sia per l'insorgere di obblighi di restituzione ai quali gli interessati non possono in alcun modo far fronte e che hanno comportato in alcuni casi la sospensione, ai fini del conguaglio, di altre prestazioni poste a garanzia di diritti fondamentali (come l'assegno unico universale per i figli).

### **3. La valutazione di ragionevolezza del requisito**

**3.A.** Il giudice rimettente ha prospettato l'incostituzionalità della norma sia sotto il profilo della discriminazione indiretta dei cittadini Ue che godono invece del diritto alla parità di trattamento; sia sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.: il che impone nel primo caso una valutazione in ordine alla sussistenza di cause di giustificazione, nel secondo caso un più ampio giudizio di ragionevolezza. Nell'un caso e nell'altro la considerazione degli effetti sociali del requisito è di particolare rilievo, perché una valutazione di proporzionalità non può prescindere dalla considerazione di tali effetti sociali.

L'esponente ritiene che i dati e le considerazioni sopra richiamate depongano nel senso della irragionevolezza del requisito in esame **non solo** sotto il profilo dell'art. 3 comma 2 Cost., **ma anche** sotto il profilo dell'interesse pubblico: infatti, una volta che lo Stato abbia deciso di istituire una misura di "*politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale*" (così l'art. 1 DL 4/19) risulta difficile intravedere un interesse pubblico a escludere da tale intervento proprio la fascia sociale con più elevata incidenza della povertà assoluta.

La inevitabile limitazione delle risorse potrebbe infatti ragionevolmente incidere sulla entità dell'investimento, sulla misura della provvidenza economica, sui limiti massimi di reddito ecc., ma non dovrebbe determinare la esclusione di una quota così elevata della popolazione più bisognosa comunque destinata a restare stabilmente sul territorio nazionale; anche tenendo conto del fatto che, in mancanza di accesso a una misura

condizionale, si renderà necessario attivare le restanti misure, che – ad oggi – sono quelle a carico dei Comuni, **tutte** (a differenza del RDC) **non** condizionali e **non** pro-attive, che rappresentano quindi un puro costo per la collettività.

**3.B.** Una prospettiva di maggiore estensione di una prestazione pro-attiva di politica del lavoro pone tuttavia il problema del cd “radicamento territoriale” del beneficiario la cui necessità viene normalmente portata a giustificazione e legittimazione di requisiti di residenza pregressa.

Questa Corte, con la sentenza n. 19/2022 è intervenuta sul diverso problema delle prospettive di stabilità del beneficiario, ritenendo ragionevole che proprio per la duplice natura della prestazione, venga richiesto allo straniero un permesso di soggiorno a tempo indeterminato: detta questione riguarda dunque le prospettive future del beneficiario le quali – come ripetutamente ritenuto da questa Corte (da ultimo con la sentenza 199/2022) – non dipendono affatto dalla mera durata della pregressa presenza.

Ora, sul punto merita segnalare che – una volta intervenuta la sentenza n.19/2022 - la questione del requisito decennale in esame riguarda in realtà **solo i cittadini UE e i titolari di protezione internazionale** (oltre agli italiani, nella ridottissima misura già segnalata). Gli altri stranieri ammessi sono esclusivamente i titolari del permesso di lungo periodo che già in forza del titolo di soggiorno devono comunque far valere almeno 5 anni di regolare soggiorno (anzi, in realtà 6, stante i tempi lunghi di rilascio del permesso) e dunque certamente possiedono il requisito di residenza biennale continuativa antecedente la domanda. Non solo: il permesso di lungo periodo attesta anche un già avvenuto parziale percorso di inserimento sociale (essendo richiesti tutti i requisiti di cui all’art. 9 TU immigrazione) che questa Corte ha valorizzato nella sentenza 50/2019: dunque, se anche si ritenesse necessario un pregresso, questo sarebbe già attestato dal possesso del permesso di lungo periodo.

Residuerrebbero quindi solo i rifugiati politici (per i quali la problematica è del tutto peculiare e non rileva nel giudizio *a quo* venendo in questione la direttiva 2011/95) e i cittadini dell’Unione che oltre a beneficiare del radicamento territoriale che deriva dalla

titolarità della cittadinanza europea, certamente hanno diritto – quanto al futuro – a uno stabile soggiorno e rispondono pertanto ai requisiti fissati dalla sentenza n. 19: anche per essi quindi la verifica di un soggiorno di 8 anni aggiuntivi ai due finali, è totalmente priva di significato e giustificazione rispetto alla funzione dell’istituto.

#### 4. Le conclusioni della “Commissione Saraceno” e la situazione negli altri paesi UE

Infine si ritiene di segnalare anche che nella legislatura appena conclusa, la soppressione del requisito decennale ha sempre goduto di un vasto consenso, inspiegabilmente mai tradottosi nella auspicata modifica legislativa. In particolare la Commissione nominata dal Governo per individuare le linee di riforma della prestazione, ha valutato il requisito come assolutamente sproporzionato e ne ha suggerito la riduzione a 2 o 5 anni <sup>7</sup>. Nella “Relazione del Comitato scientifico per la valutazione del RDC” si ricorda (pag. 3) che, proprio ad evitare l’esclusione di cittadini stranieri bisognosi, il requisito di residenza è stato drasticamente abbassato a due anni nel caso del Reddito di Emergenza e si formula quindi la seguente proposta: *“in linea di principio sarebbe opportuno trasferire questo criterio anche nel RDC. In subordine il Requisito della residenza va abbassato a 5 anni, ovvero il tempo richiesto per il permesso di lungo soggiorno per i cittadini extra UE”*.

Lo stesso presidente dell’INPS ha dichiarato alla stampa che il requisito di residenza in Italia di dieci anni è *“eccessivo e non esiste in nessun paese europeo”* e che *“il nostro ordinamento deve essere coerente con le istituzioni europee”*<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Si veda: <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Reddito-di-Cittadinanza-presentata-oggi-la-Relazione-del-Comitato-Scientifico.aspx>

<sup>8</sup> Si vedano i seguenti link:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/26/reddito-di-cittadinanza-tridico-ora-aumentare-la-cifra-che-va-alle-famiglie-numerose-e-ridurre-i-paletti-per-gli-immigrati/6146059/>

<https://www.ilgiornale.it/news/politica/tridico-vuole-aumentare-i-sussidi-reddito-cittadinanza-agli-1933896.html>

<https://www.lumsanews.it/reddito-di-cittadinanza-tridico-ridurre-anni-di-residenza-per-chiederlo/>

In effetti, nessun paese europeo prevede requisiti di questa durata per le prestazioni di contrasto alla povertà<sup>9</sup> (e neppure, peraltro, per altri tipi di prestazioni sociali).

A dispetto di tali constatazioni tuttavia, il requisito non è mai stato modificato, neppure dalla parziale riforma del RDC intervenuta nel luglio 2022 (DL 17.5.2022 n.50 conv. in L. 15.7.22 n.91).

& & &

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, l'associazione esponente confida che la Corte Voglia ritenere fondata l'eccezione di costituzionalità proposta dalla Corte milanese.

Torino/Roma, 17 ottobre 2022

Si deposita Statuto ASGI e delega avv. Lorenzo Trucco

avv. Alberto Guariso

---

<sup>9</sup> Ci si permette di sottoporre alla Corte la seguente breve rassegna.

In **Spagna**, secondo il decreto 29.5.2020 (pubblicato sul BOE 31.5.2020) la prestazione “ingresso minimo vital”, che si configura come, “una red de proteció n dirigida a permitir el trá nsito desde una situació n de exclusió n a una de participació n en la sociedad” (art. 3, lett d) è riconosciuto a chi ha i seguenti requisiti (art. 7) : “Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”. Dunque, requisito di residenza di solo 1 anno (oltretutto con previsione di numerose eccezioni).

In **Portogallo**, il Decreto-Lei n.o 126-A/2017 che disciplina il “Rendimento social de inserção” all’Artigo 9° c), riconosce il diritto a detta prestazione a tutti gli stranieri, compresi i “titolari di visti di soggiorno temporaneo, permessi di soggiorno temporanei e permessi di soggiorno permanenti, concessi in base al regime giuridico di ingresso, soggiorno, partenza e allontanamento di stranieri dal territorio nazionale, a condizione che si trovino nel territorio nazionale e siano rimasti nel territorio nazionale con uno dei titoli sopra menzionati per almeno un anno..”. Dunque, anche qui, un requisito di residenza di almeno un anno.

In **Germania**, la SozialGesetzBuch- SGB II Artikel 1 des Gesetzes vom 24.Dezember 2003, BGB I. S. 2954 (c.d. Hartz IV) prevede, al Paragrafo 7, che i beneficiari del reddito di base (Grundsicherung) debbano avere i seguenti requisiti: 1. età minima 15 anni; 2. essere in grado di prestare attività lavorativa; 3. avere bisogno di un aiuto economico (“hilfebedürftigsind”); 4. avere la residenza abituale nella Repubblica Federale Tedesca. Anche per i cittadini stranieri, l’unica limitazione riguarda il vincolo di regolarità del soggiorno. Viene richiesta una residenza di almeno 5 anni sul territorio nazionale ai soli stranieri che non hanno diritto al soggiorno o a quelli che hanno diritto al soggiorno per ricerca occupazione.

In **Irlanda** il “Supplementary Welfare Allowance” (c.d. SWA), entrato in vigore sin dal il 1° Luglio 1977, è destinato a tutte le persone che risiedono legalmente ed effettivamente nello Stato, a prescindere dalla cittadinanza.

